CONSIDERAZIONI SUL FERIATO ISRAELITICO IN RISPOSTA AD UN OPUSCOLO DEL...





CONSIDERAZIONI

FERIATO ISRAELITICO

[illegible]

AVV ISACCO RIGNANO

[illegible]
[illegible]

CONSIDERAZIONI

SUL

FERIATO ISRAELITICO

IN RISPOSTA AD UN OPUSCOLO

DEL SIGNOR

AVV. ISACCO RIGNANO



FIRENZE

FELICE PAGGI LIBRAIO-EDITORE

Dirimpetto alla Prefettura

1860

De quelque manière qu'un gouvernement intervienne dans ce qui a rapport à la religion il fait du mal.

(Benjamin Constant *Cours de Politique Constitutionnelle* chap xxiii).

. . . . . . C'est plutôt des mœurs que de la législation et du pouvoir qu'il faut attendre le progrès.

(Jules Simon, *De la Liberté de Conscience Introduction*).

In un opuscolo venuto recentemente alla luce (1) si leggono esposte le origini e discusse le ragioni delle leggi sul feriato israelitico che l'Autore giudica tali da dover essere sancite nel diritto pubblico toscano. E poichè la erudita argomentazione si solleva fino ai principii della libertà di coscienza e dell'uguaglianza civile, e questi assume siccome premesse per farne derivare una conclusione favorevole alla istituzione del feriato, perciò abbiamo ritenuto la forma e la materia dell'opuscolo di tale e tanta importanza da meritar conto che se ne meditassero i concetti e le parole, e che chiunque senta in cuore il dovere di servire

(1) *Sul feriato israelitico, brevi cenni dell'avv.* I. Romano, Livorno, 1860.

alla causa del vero ed al trionfo delle sane teorie non si astenesse di dichiararvi intorno la propria opinione. Noi manifesteremo dunque liberamente la nostra, senza veruna tema di recare offesa all' onorevole scrittore che, nel suo fervente amore del bene, mostrò desiderio di accogliere favorevolmente ogni sincera ed onesta opposizione. E sincere ed oneste saranno le brevissime nostre, alle quali per altro ci occorrerà far precedere alcune poche considerazioni.

Lo Stato, ove s' intenda per esso non un particolare individuo nè una aggregazione d' individui, ma un ente morale e giuridico che in sè raccolga l' insieme degl' interessi generali degli uomini riuniti in una medesima società civile e politica, lo Stato tosto che abbia proclamato come base del diritto pubblico il principio della libertà di coscienza, si sottopone necessariamente a seguire due regole fondamentali, dalle quali non sapremmo come potrebbe discostarsi senza divenire incurante di quella istessa libertà che gli ne commette l' osservanza. La prima regola si è che lo Stato, perchè appunto ha l' obbligo di sorvegliare con tutela imparziale il libero esercizio di tutte le religioni legalmente costituite, non deve perciò professarne alcuna positiva. Se in contrario senso operasse, invano presumerebbe di opporre argine all' intolleranza, ed in cambio di reggere con norme invariabili di leggi uguali per tutti, reggerebbe a tenore delle mai sempre mutabili passioni e delle varie credenze di coloro che venissero assunti alle dignità degli uffici governativi. L' altra regola, corollario della precedente, consiste nel dovere che ha lo Stato di assicurare a ciascun individuo la piena libertà di coscienza, in guisa che non possa usarsi violenza alle convinzioni intime della fede, nè al suo manifestarsi con gli atti del culto esteriore.

Ciò premesso, s'egli è utile che a questi principii di libertà religiosa non sia interdatto di potersi diffondere per il maggiore incremento dei rapporti sociali, e se la legge del loro progresso si coordina strettamente con l'applicazione delle sopra riferite due regole, l'onorevole scrittore permetterà allora che noi non assentiamo ad una espressione ch' egli adopera, quando afferma avere l'ordine pubblico interesse che ogni cittadino osservi il culto al quale appartiene (1).

L'ordine pubblico, per quello che ne pensiamo, non deve avere altro interesse che di procurare a tutti la facoltà di potere liberamente osservare il proprio culto, e si noti infatti quale corra differenza fra le due formule, *volere lo Stato che i credenti osservino, e volere invece che possano osservare*. Per il prevalere della prima formula, si darebbe adito al potere d'intromettersi spontaneo nei penetrali delle coscienze, scuoterle, dirigerle a minacciarle, se occorre, con apparato di sanzioni penali per quelli che non osservano (2): mentre prevalendo la seconda, giammai lo Stato potrebbe intervenire se non richiesto da chi fosse impedito nel libero esercizio dei suoi diritti naturali. Vero è che l'Autore nel luogo a cui alludiamo impiega pur anche questa seconda formula, e meglio allora ne dichiara il suo finale intendimento; ma tuttavia egli ci avrà sem-

(1) Vedi opusc. cit., pag. 6.

(2) BENJAMIN CONSTANT, *Cours de Politique Constitutionelle*, Bruxelles, Hauman et C., 1837, chap. XXIII, *De la liberté religieuse*, pag. 118. « L'intolérance civile est aussi dangereuse, plus absurde, et » surtout plus injuste que l'intolérance religieuse; elle est aussi dan» gereuse, puisqu'elle a les mêmes resultats sous un autre pretexte, » elle est plus absurde puisqu'elle n'est pas motivée sur la con» viction, elle est plus injuste, puisque le mal qu'elle cause n'est » pas pour elle un devoir, mais un calcul. »

pre grado di avere rilevato la non esatta espressione della prima, riflettendo siccome importi alla non sterile trattazione dell' argomento del suo scritto, l' andare bene d' accordo sulle vere relazioni esistenti fra i cittadini e lo Stato, per ciò che concerne la libertà religiosa. Alla quale, se è imprescindibile condizione la libertà di coscienza, tornerà opportuno l' indagare adesso, se in nome di questa, i cittadini abbiano il diritto di chiedere allo Stato l' istituzione di giorni ferioli per la santificazione delle loro feste.

L'Autore dell' opuscolo, rappresentando a sè stesso come possibile il caso che fossero abrogate le disposizioni legislative sul feriato della Domenica (1), ne fa presagire che tale potrebbe verificarsi un novello ordinamento di cose, per il quale l' osservanza delle ferie ecclesiastiche non sarebbe più guarentita dalle leggi civili e politiche E per vero, rifiutando pure le dottrina di alcuni pubblicisti che qualificarono ateo lo Stato, non per questo egli è meno certo che debba essere *laico*, giusta la felice espressione del sig. Guizot poichè lo Stato, rappresentante dell' associazione generale, che racchiude tutte le associazioni parziali, nel quale risiede la tutela di tutti e di ciascuno, fatta astrazione da ogni dogma, da ogni credenza religiosa, deve adoperare tale una rigida imparzialità verso tutte le religioni da dar prova col suo contegno di non professarne niuna positiva; dacchè non potrebbe contradire al principio della libertà di coscienza, fondamento della libertà dei culti senza restrizioni e senza privilegi, che attribuisce all' autorità politica il dovere di proteggerli tutti con uguale misura di giustizia e di prudenza – (2)

(1) Vedi opusc. cit pag 7

(2) BENJAMIN CONSTANT, op. cit. p. 118, « La seule mesure qui

Ma fin dove può e deve estendersi siffatta protezione? Lo Stato avrebbe per avventura il dovere di spingere lo studio e la indagine sulle dottrine delle varie sètte religiose, distinguerne tutte le prescrizioni di dogma e di rito, e assicurare con altrettanti atti legislativi ciascun credente contro qualsivoglia eventualità, in che per il naturale avvincendarsi degli umani interessi potesse trovarsi esposto a farsi contravventore ai precetti del proprio culto? Quando a tale ufficio si volesse assunta la potestà politica di un paese, non in altra guisa potrebbe adempierlo, che o erigendosi giudice di ciascuna religione (1) (con che

» soit raisonnable et conforme aux véritables principes dans ce qui » concerne la religion, c'est l'établissement de la liberté des cultes, sans restrictions, sans privilèges, sans même que les individus, pourvu qu'ils observent des formes extérieures purement » légales, soient obligés à déclarer leur assentiment en faveur d'un » culte en particulier » — Pag. 119 « La liberté complète et entière de » tous les cultes est aussi favorable à la religion que conforme à la » justice »

JULES SIMON, *De la Liberté de Conscience*, Paris, Hachette, 1857, pag. 12.

(1) BENJAMIN CONSTANT, op. cit., pag. 119. « L'intolérance civile » emprunte mille formes, et se refugie de poste en poste pour se » dérober au raisonnement. Vaincue sur le principe, elle dispute » sur l'application. On a vu des hommes persécutés depuis près de » trente siècles, dire au Gouvernement qui les relevait de leur lon» gue proscription, que s'il était nécessaire qu'il y eût dans un état » plusieurs religions positives, il ne l'était pas moins d'empêcher » que les sectes tolérées ne produisissent en se subdivisant, de nou» velles sectes. Mais chaque secte tolérée n'est elle pas elle même » une subdivision d'une secte ancienne? A quel titre contesterait-elle » aux générations futures les droits qu'elle a réclamés contre les » générations passées? » — Pag. 125 « Qui le croirait! L'autorité fait » du mal, même lorsqu'elle veut soumettre à sa juridiction les prin» cipes de la tolérance; car elle impose à la tolérance des formes » positives et fixes, qui sont contraires à sa nature. La tolérance

le si attribuirebbe una prerogative contraria alla libertà di coscienza di cui si vuole che sia gelosa custoditrice), ossivvero rinunziando ad ogni diritto di esame e di scelta, dovrebbe concedere sempre che si stabilissero giorni feriali nell' interesse di qualunque religione riconosciuta che si facesse innanzi a chiederghene la istituzione. Ma ognuno s' accorge che l' opinore per quest' ultima sentenza, sarebbe lo stesso che voler consacrare in diritto un principio di cui non potremmo giammai calcolare i perniciosi effetti per la società, di fronte ai moltiplici rapporti col benessere delle popolazioni.

Per citarne un esempio, se fra noi oltre le già stabilite comunioni del Cristianesimo e del Mosaismo, andassero via via fissando lor dimora un sì gran numero di Maomettani da poter costituire un giorno una vera e propria società religiosa, lo Stato, domandiam noi, potrebbe opporsi allo stabilimento di una tale società, e non rispettare il libero esercizio dei riti e delle cerimonie del nuovo culto? Certamente non potrebbe. Ma sanzionato dalle leggi il feriato israelitico, potrebbe rifiutare la sue sanzione el feriato dell' Islamismo, che come è noto cade nel venerdì? Nemmeno! Ed allora?...

» n'est autre chose que la liberté de tous les cultes présents et fu-
» turs. L'empereur Joseph II voulut établir la tolérance, et, libéral
» dans ses vues, il commença par faire dresser un vaste catalogue
» de toutes les opinions religieuses professées par ses sujets. Je ne
» sais combien furent enregistrées, pour être admises au bénéfice de
» sa protection. Qu'arriva-t-il? Un culte qu'on avait oublié vint à se
» montrer tout à coup, et Joseph II, prince tolérant, lui dit qu'il
» était venu trop tard. Les déistes de Bohême furent persecutés, vu
» leur date, et le monarque philosophe se mit à la fois en hostilité
» contre le Brabant qui réclamait la domination exclusive du catho-
» licisme, et contre les malheureux Bohémiens, qui demandaient la
» liberté de leur opinion. »

Allora fra cittadini vincolati gli uni agli altri per interessi sociali che s' intrecciano in mille guise, vedremmo succedersi tre giorni consecutivi, ora per questi ora per quelli, dichiarati inutili dalla legge agli effetti delle transazioni civili e commerciali.

Oltre a ciò, cade pure in acconcio di osservare, che di una religione le quale abbia dottrine bene definite, alcuni precetti impongono mentre altri vietano l'eseguimento di certi atti, onde la duplice partizione dei precetti in positivi e negativi. Ora in che si risolve in ultima analisi, la gran questione del feriato, e più specialmente di quello israelitico svolta dall' Autore dell' opuscolo sul quale andiamo intrattenendoci? Chiaro apparisce che in essa si propugna il preteso diritto di conseguire dallo Stato guarentigie legali affinchè nessuno possa essere costretto a rompere il divieto dei precetti negativi. Ma a questo proposito ci facciamo lecito di non passare sotto silenzio, che, tranne il caso di violenze e di minaccie (male opere tutte che la legge comune, purchè informata da spirito liberale reprime ovunque severamente) (1), noi in verità non scorgiamo per quale altra forma, ove non fosse per servire al bene universale, potrebbero i credenti, senza il concorso più o meno diretto della propria volontà, incontrare ostacoli insormontabili all' osservanza dei precetti ordinati dalla Chiesa a cui appartengono.

Noi intendiamo che il *Portalis*, il *Vinet*, il *Prevost-Paradol*, ed il forte sostenitore della libertà di coscienza, *Jules Simon*, abbiano sostenuto non essere questa limitata a conferire semplicemente la facoltà di confessare una credenza piuttosto che un' altra, e che abbia anzi per iscopo precipuo di agevolare a chiunque di *estrinsecare il proprio modo di pensare mediante*

(1) Benjamin Constant, op cit, pag 127.

la preghiera e l'esercizio degli atti religiosi e propri del culto cui si voglia appartenere (1). Ma noi avremmo voluto che nell'avervi allegato le testimonianza di così celebri pubblicisti e giureconsulti francesi, l'Autore ne avesse pur anche posto dinanzi i luoghi laddove opinano non dubbiamente per l'obbligo dello Stato inverso la Chiesa, di dovere accordare a suo beneficio l'istituzione dei giorni feriali. Leggendo nelle opere dell'ultimo fra i lodati scrittori: *che in molte cose la filosofia è più forte della legge: e che dai costumi anzichè dalla legislazione e dal potere conviene attendere il progresso* (2); altrove: *che il genio delle istituzioni liberali si è di moltiplicare le guarentigie dei diritti, abbandonando i doveri alla coscienza individuale* (3); in ultimo: *che dal momento che la legge penale s'accinge a regolare l'azione, distrugge il libero arbitrio, e che quanto la legge scritta deve proceder timida, trattandosi di prestare assistenza, altrettanto dobbiamo insistere sui doveri prescritti dalla legge morale* (4); leggendo, diciamo, cotesti splendidi pensamenti, a noi sembrò vedere in essi quasi implicitamente delineati i confini prescritti alle attribuzioni dello Stato, perciò che riguarda il feriato religioso, imperocchè se lo ordinasse nelle sue leggi, presumerebbe valere più della ragion filosofica, alla quale soltanto sarà riserbato un giorno il vanto di far trionfare fra gli uomini i sentimenti di vicendevole tolleranza; inoltre mentre farebbe mostra di tutelare un apparente diritto, verrebbe a sottrarre senza accorgersene una serie di doveri all'impero della coscienza; e finalmente inframmattendosi a detter

(1) Vedi opusc. cit., pag. 9.
(2) Jules Simon, *De la Liberté de Conscience*, pag. 50.
(3) Id., *Le Devoir*, Paris, Hachette, 1858, pag. 400.
(4) Id., *Le Devoir*, pag. 400.

norme all' azione religiosa, menomerebbe per lo meno la pienezza del libero arbitrio.

Tuttavolta nell' insistere contro queste nostre asserzioni, forse taluno non bene addentrandosi nel vero senso dei luoghi citati, potrebbe opporci che non si tratta nel caso nostro di prescrivere doveri a chicchessia, nè di chiedere la promulgazione di veruna legge penale, ma bensì di volere che siano offerte guarentigie ai credenti di potersi astenere nei dì festivi da certi atti vietati dal proprio culto. Ma poc' anzi noi avvertimmo che tali prevaricazioni, quando non siano volute da ragioni di pubblica utilità, o imposte violentemente, giammai ricorrono per modo che la volontà non v' abbia parte, e che possa dirsi esservi del tutto estranea ed indipendente, perchè se esse derivano dal naturale concatenamento delle contrattazioni sociali, ciascuno, dacchè elegge una professione, può di leggieri prevederle, e in qualunque modo con provvedimenti umani premunirsi contro il loro intervenire, anzichè volerle remosse da disposizioni di leggi speciali. Quindi ripeteremo, che se questi atti dalla religione considerati quali prevaricazioni, emergono da cause volontarie e possibili ad evitarsi, noi non crediamo di essere caduti in uno strano ravvicinamento d'idee, appellandoci all'autorità di *Jules Simon* nel dichiarare la legge sul feriato, meglio che una guarentigia offerta alle società religiose, una non necessaria e dannosa intromissione del potere politico nel regolare il corso di quelle azioni che rientrano nella giurisdizione assoluta delle leggi religioso-morali.

Ora che il libero moto degli animi è inteso a stabilire sopra basi larghissime il riconoscimento della libertà di coscienza, riconducendo il potere della Chiesa e quello dello Stato dentro i limiti di reciproca indi-

pendenza, assegnati loro dalla ragione naturale delle cose (1), si rifletta un poco se sia utile, che per falsa interpretazione di un principio si abbia ad alterare quell' equilibrio nel quale soltanto potranno estinguersi le acerbe controversie che lacerano il seno dello Stato e della Chiesa.

Piuttosto che operare a ritroso di quanto ne insegnano le più sane dottrine di diritto pubblico (2), e

(1) BENJAMIN CONSTANT, op. cit., pag. 128 « Qu'il me soit per» mis de citer M. de Clermont Tonnerre. On ne l'accusera pas de » principes exagerés. Bien qu'ami de la liberté, ou peut-être par » ce qu'il était ami de la liberté, il fut presque toujours repoussé des » deux partis dans l'assemblée constituante. Il est mort victime de » sa modération; son opinion, je pense, paraîtra de quelque poids. La » religion et l'état disait-il, sont deux choses parfaitement distinctes, » parfaitement séparées, dont la réunion ne peut que dénaturer l'une » et l'autre. »

JULES SIMON, *La Liberté*, Paris, Hachette, 1858, volume 2, pag. 238. « La liberté religieuse n'est pas le relâchement du dogme » et de la discipline dans l'intérieur d'une Eglise; c'est la sépara» tion absolue du spirituel et du temporel. »

(2) JULES SIMON, *De la Liberté de Conscience*, passim.

AHRENS, *Corso del Diritto Naturale, o di Filosofia del Diritto privato e pubblico*: — *Teoria filosofica del Diritto*, Parte III, c. 2, § 1 e 2. (Versione sulla terza edizione eseguita dal Prof Vincenzo De Castro Milano 1851.) — ivi; —

« Il principio generale che dietro tutte le nostre particolari » ricerche siamo indotti a stabilire sopra i rapporti giuridici della » Chiesa e dello Stato, consiste nella destinazione di queste due sfere » sociali, le quali seguendo ognuna uno scopo particolare debbono » conservare la loro giusta indipendenza. . . . .

« È chiaro come dietro l'idea volgare del principio del diritto secondo il quale l'azione della giustizia è solamente negativa, » avendo per iscopo di mantenere gl'individui e le istituzioni so» ciali nei limiti delle loro sfere rispettive, siasi potuto formulare » la massima, che la legge come lo Stato sono atei . . . .

« Senza dubbio questa massima racchiude una gran verità quando » intendasi solamente dei principi distinti che formano la base del

volare ad ogni costo fondata la preponderanza di un potere sull'altro, che in tal caso sarebbe inevitabile; nella materia del feriato varrebbe meglio, a parer nostro, di affidarsi interamente a quella forza pratica che così efficacemente supplisce al difetto di un diritto scritto, e della quale l'Autore si compiace ammirare i portentosi effetti nella libera Inghilterra. Per lui ci vien fatto sapere (1) *che colà il rispetto per gli scrupoli di coscienza è portato all' estremo in pratica, mentre non vi è una legge speciale che sanzioni questa pratica.* Ora se dessa prevale non per impulso di veruna forza che emani dalla leggi, ma solo per uno spirito di tolleranza *che infiltratosi nei costumi sociali del paese* ha impedito che ogni contraria consuetudine in quel regno si stabilisse, in grazia, non è già questo un ammaestramento ed un esempio che ne consigliano a non correre con eccessivo zelo nel richiedere dalle leggi quelle ultime e più remote guarentigie per la coscienza, le quali soltanto possono esserci largite in modo stabile e senza ombra di *privilegio*, dal progresso della morale filosofia? Torna a noi pur troppo increscevole il confessarlo ma nelle erudite pagine dettate dall'onorevole scrittore dell'opuscolo, indarno abbiamo cercato alcuna così forte e vigorosa ragione atta a persuaderci che dalla teoria della libertà di coscienza

» l'organazione politica e religiosa Siccome però lo Stato e la Chiesa
» nella vita sociale sostengono moltiplici rapporti, i quali debbono
» essere regolati dal principio di giustizia, e siccome lo Stato particolarmente ha per scopo di somministrare a tutte le istituzioni
» le condizioni positive e negative della loro esistenza, e del loro
» sviluppo, così lo Stato non è più ateo di quello che la religione
» e la Chiesa non possono essere poste fuor della legge La legge di
» giustizia è quella che deve tracciare alla Chiesa come allo Stato
» la periferia delle loro obbligazioni tanto positive che negative. »

(1) Vedi opusc. cit nota a pag 21-22

possa logicamente originarsi la legge ch' egli richiede in conferma del feriato israelitico. Se non che, lasciando anche da parte questa teoria, l'Autore potrebbe sempre farsi arme in propria difesa del principio, che da lui pure s'invoca, dell' uguaglianza civile.

Egli ci dice che se lo Stato accorda alla grande maggioranza dei cattolici il divieto legale per i giorni festivi, esso non potrà per giustizia rifiutarlo alle minoranze dissidenti, dopo la proclamata parificazione dei cattadini tutti, qualunque sia il culto che professano.

Ma lo Stato è tanto lungi dall' accordare alla religione prevalente un divieto, che glie lo impone; giacchè niuno ignora che le vigenti leggi toscane sul feriato della Domenica (improntate non dubbiamente di carattere punitivo) anzichè mirare a guarentire alcun diritto individuale, sono tutte preordinate nell' esclusivo interesse della potestà ecclesiastica Esse comandano di osservare la religione; ed in forza di siffatta prescrizione, i credenti sono, per via indiretta soltanto, autorizzati, mentre e credenti e non credenti sono tutti costretti all' osservanza delle feste. Veda dunque l'Autore che il paragone non regge, molto più ch'egli saviamente condanna come opposta alla libertà di coscienza, qualunque legge che avesse per iscopo di costringere gl' individui all' osservanza dei precetti religiosi (1), e convenga quindi che l'uguaglianza civile vagheggiata in questa forma, ad altro non condurrebbe che a voler rendere il culto israelitico partecipe di una imperfetta e non invidiabile condizione propria a quello prevalente nello Stato Così, del pari che l'argomento della libertà di coscienza, vien meno in favore del fe-

(1) Vedi opusc cit, pag 11

riato israelitico, quello eziandio dell'uguaglianza civile. Quale allora gli rimarrà sostegno per non crollare, e non cadere travolto fra quelle leggi privilegiate ormai divenute incompatibili col nuovo indirizzo politico della risorta Toscana? E con quali espedienti si potranno allora acquetare i timori e le apprensioni di coloro che scorgono adesso nel feriato una salvaguardia alla propria coscienza?

Noi il dicemmo, e volentieri il ripetiamo quando più non siano per intervenire, in fatto di credenze religiose le leggi, interverrà la previdenza sagacissima degli uomini, provvederà soprattutto quella forza pratica di tolleranza fraterna che è sola capace di conciliare il mutuo rispetto fra le discordi credenze (1).

In ogni caso, veruna considerazione potrebbe a senso nostro giustificare coloro che si facessero dimentichi dell'estremo danno che deriverebbe alla famiglia israelitica, se in onta degli argomenti speculativi che ne consigliano a rinunziarvi, pur nondimeno volessero mantenuto il feriato fra le disposizioni della leggi toscane. Per noi, concludendo, reputiamo debito di co-

(1) Benjamin Constant, op. cit., pag. 126. « Frédéric Guillaume, le père du grand Frédéric, étonné de ne pas voir régner » dans la religion de ses sujets la même discipline que dans ses » casernes, voulut un jour réunir les luthériens et les réformés; il » retrancha de leurs formules respectives ce qui occasionnait leurs » dissentiments, et leur ordonna d'être d'accord. Jusqu'alors ces deux » sectes avaient vécu separées, mais dans une intelligence parfaite. » Condamnées à l'union, elles commencèrent aussitôt une guerre » acharnée, s'attaquèrent entre elles et resistèrent à l'autorité. A la » mort de son père, Fréderic II monta sur le trône, il laissa toutes » les opinions libres: les deux sectes se combattirent sans attirer » ses regards, elles parlèrent sans être écoutées, bientôt elles perdirent l'espoir du succès et l'irritation de la crainte, elles se turent, » les differences subsistèrent, et les dissentions furent appaisées. »

scienza dichiarare apertamente: che quanto più con spassionata ricerca del vero e del bene siamo andati innanzi nello studio della quistione che ci ha occupati finquì, tanto più profondamente ci siamo convinti non potersi in verun caso fondare sul privilegio, che è sempre eccezione imposta o concessa ad alcuni, la libertà religiosa che è diritto imprescrittibile di tutti; essere quindi errore gravissimo e pieno di funesto conseguenze, perchè vediamo in uno stadio di transizione una religione prevalente puntellata da privilegi di penali sanzioni, reclamare l'uguaglianza nel privilegio, anzichè l'uguaglianza nella libertà.

FINE

Stamperia in Via Chiappina, 4431.



